CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 1113

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno
(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo)

***OGGETTO**: tutela delle specie ittiche autoctone presenti nei corsi d'acqua piemontesi; rispetto delle direttive europee e delle leggi nazionali in materia.*

Premesso che

all'art. 12 del DPR 357/1997 che recepisce la Direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat, della flora e della fauna, tutela la biodiversità a fronte della diffusione di specie alloctone e la possibile estinzione o "inquinamento genetico" di specie autoctone, **è specificato il divieto di immissione di specie di popolazioni non autoctone**;

le recenti integrazioni agli art. 9 e 41 della Costituzione 8 febbraio 2022, legge 1/2022 confermano l'indirizzo normativo a **tutela della biodiversità**.

Il DPR 357/97 è stato modificato nell'art. 12 con il DPR 120/2003 e con il DPR del 5 luglio 2019 n.102 che aggiunge i commi 4 e 5 e detta la disciplina che consente alle Regioni (e alle Prov. Autonome di TN e BZ) di **chiedere a determinate condizioni l'autorizzazione ministeriale per l'immissione di specie non autoctone**;

il Decreto direttoriale 2 aprile 2020 del Ministero dell'Ambiente contiene l'indicazione dei criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone e consente alle Regioni di **presentare studi di fattibilità sia per la reintroduzione e il ripopolamento di specie autoctone che per l'immissione in natura di specie o popolazioni non autoctone** (art. 2 e 3; allegati 1 e 3).

La "legge di bilancio" (L n. 234 del 30.12.2021) commi 835 - 838 prevede, al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone (previsto dal decreto direttoriale 02.04.2020 di cui all'art. 12 del DPR 357/1997), l'istituzione presso il Ministero della Transizione Ecologica di un **Nucleo di ricerca e valutazione, operativo fino al 31.12.2023**. **Le Regioni e le Province autonome dovranno conformare i loro sistemi di gestione ittica entro 180 giorni dalla conclusione dei lavori del Nucleo di ricerca** e valutazione di cui al comma 835, **consentendo l'immissione delle sole specie riconosciute come autoctone nelle rispettive carte ittiche**.

Nel "Decreto Milleproroghe" (DL n. 228 del 30.12.2021) al comma 837 bis, si stabilisce che, al fine di consentire una adeguata gestione delle specie ittiche alieutiche, **fino al 31 dicembre 2023 non trova applicazione l'art.12, comma 1, del regolamento di cui al**

DPR 357/1997 (così come modificato dal DPR 120/2003), per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto direttoriale 2 aprile 2020. Il "decreto milleproroghe" ha lasciato in vigore il terzo comma dell'art.12 del DPR 357/97 che recita : "**Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone"**. La piena vigenza del citato comma 3 dell'art. 12 del DPR 357/97 consente di ritenere che l'introduzione di specie non autoctone incontri non solo il limite della pregressa autorizzazione, ma anche quello della comprovata assenza di danno ambientale nel sito di destinazione, inoltre ha lasciato in vigore i commi 3 e 4 introdotti dal DPR del 5 luglio 2019 n.102.

Ulteriore conferma della piena vigenza del comma 3, dell'art. 12 del DPR 357/97 è quanto comunicato dal Ministero della Transizione Ecologica alle Regioni e Province autonome nel documento 0024488 del 28/02/2022 il quale recita: "si coglie l'occasione per ricordare che in linea con la sovraordinata normativa unionale e ai sensi del comma 3, art. 12 del DPR 357/1997 **rimane vigente il divieto di immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone**, salvo quanto previsto dal comma 4, e che in base all'art. 22, lettera b della Direttiva 92/43/CEE **gli Stati membri "controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio né agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione**". Quanto sopra anche tenendo conto dell'articolo 11 comma 5 quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228 come convertito in legge con modificazioni.
Nella seduta della Commissione Politiche Agricole del 10 marzo 2022, il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che **permane il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone, in quanto tale divieto non è superato dalla disposizione contenuta nella recente legge n.15 del 25 febbraio 2022** (Decreto Milleproroghe).

Inoltre nella comunicazione del Ministero della Transizione Ecologica reg.uff. 0045495 del 13-04-2022 indirizzata agli Uffici caccia e pesca Regioni e Province autonome, si ribadisce che restano vigenti i commi 3, 4 e 5 dell'art.12 del DPR 357/97 che impongono l'**autorizzazione del Mite per l'immissione in natura di specie ittiche non autoctone**, concessa qualora la valutazione di uno specifico studio del rischio (previsto dal comma 5) verifichi che l'immissione non arrechi alcun pregiudizio agli habitat naturali, alla flora e alla fauna. Ragione per cui risulta necessario procedere con la preventiva richiesta di autorizzazione in deroga al Ministero della Transizione Ecologica per eventuali immissioni in natura di specie non autoctone, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art.12 del D.P.R. 357/97.

Considerato che

sono stati segnalati attraverso alcuni esposti alle forze dell'ordine di Novara e Biella accadimenti inerenti a possibili atti contrari alla tutela delle specie ittiche autoctone, alla conservazione delle stesse, alla tutela del patrimonio naturale, con possibile conseguente danno ambientale, senza relative autorizzazioni per le immissioni da parte dell' ISPRA e del Ministero della Transizione Ecologica***;***

i recenti provvedimenti adottati dall'amministrazione regionale e da alcune amministrazioni provinciali in relazione all'immissione di fauna ittica alloctona a scopo alieutico nei territori di loro competenza, si basano apparentemente sui recenti aggiornamenti normativi che non trovano corretta interpretazione di quanto indicato dalla normativa europea, nazionale e ministeriale.

Osservato che

queste immissioni di specie alloctone minacciano le specie ittiche locali e sono in contraddizione con progetti di conservazione finanziati con fondi comunitari (LIFE Natura, Interreg etc.) che prevedono tra le altre azioni l'eradicazione di tali specie aliene.

l'Italia è già sottoposta a procedura d'infrazione per analoghe circostanze e rischierebbe ulteriori sanzioni che si ripercuoterebbero sull'intera collettività.

Interroga la Giunta

per sapere quali provvedimenti l'Amministrazione Regionale intenda adottare in merito a quanto segnalato.